

Tribunale Federale II Sezione
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma, 2 marzo 2026

All'atleta Alessandro Serrentino
c/o Avv. Fabrizio Guarnieri
Tramite pec: avvocatofabrizioguarnieri@pec.it


Alla Asd Club N.C. Civitavecchia
c/o avv. Roberto Immediata
Tramite pec: roberto.immediata@pecavvocaticivitavecchia.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Alessandro Serrentino c/ Asd N.C. Civitavecchia; Procedimento 96/2026 – Decisione 1/2026

Si trasmette in allegato il provvedimento della Seconda sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



TRIBUNALE FEDERALE II SEZIONE

PROCEDIMENTO 96/2026

ALESSANDRO SERRENTINO C/ ASD NUOTO E CANOTTAGGIO CIVITAVECCHIA

DECISIONE 1/2026 DEL 02/03/2026

Il 12 gennaio 2026 perveniva, presso la Segreteria Federale Fin, istanza urgente di svincolo d'ufficio ex art 16 lett. E) R.O. per mancata assistenza tecnica da parte dell'avv. Guarnieri, legale dell'atleta Alessandro Sorrentino, con relativa domanda cautelare.

Nello specifico il ricorrente lamentava che nonostante il tesseramento d'ufficio, non veniva messo nelle condizioni minime ed effettive per lo svolgimento dell'attività agonistica nell'ambito della pallanuoto da parte della società di appartenenza - Asd Nuoto e Canottaggio Civitavecchia. Lo stesso, inoltre, in quanto atleta/lavoratore, non essendo stato fatto rientrare in alcun progetto giovanile, non riceveva dalla società nessuna valorizzazione, tale da giustificare la persistenza di un vincolo sportivo, privo di natura sostanziale, per non essere, nello specifico: mai stato messo nelle condizioni di allenarsi, di non essere mai stato convocato, né di aver beneficiato di assistenza tecnica qualificata ed effettiva.

A ciò, il ricorrente, aggiungeva che la sua società, per la quale risultava tesserato, aveva messo a disposizione, per la prima squadra, solo un impianto natatorio, con vasca della profondità di circa un metro, che è struttura inadeguata, per motivi tecnici, alla pratica della pallanuoto (impianto di proprietà del Comune di Civitavecchia, ove sussiste comunque un divieto di utilizzo del pallone, per mancanza di porte da pallanuoto).

Infine, precisava che la ASD NC Civitavecchia aveva raggiunto un accordo con il Comune della città di Tarquinia, per l'uso di spazi acqua, per due volte la settimana, ma solo per le squadre giovanili ed in orari assolutamente incompatibili con l'attività lavorativa del medesimo Sorrentino.

Per tali ragioni, sussistendo i motivi di mancata assistenza tecnica ai sensi dell'art 16 RO,

chiedeva lo svincolo e, in via cautelare e d'urgenza, nonché la possibilità di nuovo tesseramento presso altra società partecipante ai campionati nazionali di serie C di pallanuoto, con inizio dal 17.1.2026.

Il Tribunale fissava la udienza di discussione per il giorno 19 gennaio 2026, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di memorie e documentazione.

A seguito di istanza di anticipazione del ricorrente, l'udienza veniva tuttavia spostata al 14.1.2026, in quanto il termine ultimo per l'eventuale nuovo tesseramento scadeva il 16 gennaio.

Il 13 gennaio perveniva risposta dalla società resistente, che sollevava l'eccezione di "violazione dei termini a difesa ai sensi dell'art 71 RG" in quanto la comunicazione che l'udienza, anticipata dal 19 al 14 gennaio, aveva leso il diritto ad una corretta difesa degli interessi della già menzionata società.

All'udienza del 14 gennaio 2026 partecipavano l'avv. Fabrizio Guarnieri per il ricorrente; l'atleta personalmente e la signora Fabiana Attig n.q. di dirigente della ASD NC Civitavecchia, per delega del

Presidente Pagliarini, che chiedeva la fissazione di una successiva udienza, nel rispetto del termine dei 20 giorni.

L'avv. Guarnieri insisteva nella propria istanza cautelare e, ad integrazione della stessa, formulava ulteriore domanda di concessione di un prestito d'ufficio, per motivi lavorativi.

Il Tribunale preso atto della comunicazione fatta pervenire dalla società resistente in data 13.1.2026 alle ore 22:36, considerata l'urgenza di pronunciarsi sulla domanda cautelare, costituita, essa stessa, dall'imminente inizio del campionato, previsto per il giorno 17.1.2026, concedeva alla società ASD NC Civitavecchia, termine sino al giorno 16.1.2026 ore 9:30, per presentare memorie e documenti ai sensi dell'art 49 RGS, riservandosi, all'esito, la pronuncia sull'istanza cautelare presentata dal ricorrente.

Il giorno 16.01.2026, Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2026 sulla istanza cautelare proposta dal ricorrente, si pronunciava nei seguenti termini: *“l'istanza formulata dal ricorrente in via cautelare impone a codesto Tribunale il preliminare accertamento della sussistenza in concreto o meno di quei presupposti logico-giuridici dall'art. 49 del RGS di un apparente fumus boni iuris e periculum in mora; ritiene il Tribunale alla luce delle difese e della documentazione prodotta dalle parti che detti requisiti, costituiti allo stato dalle condizioni indicate dall'atleta e non efficacemente contrastate dalla società, e dall'imminente inizio del campionato, termine oltre il quale il diritto del ricorrente verrebbe concretamente pregiudicato nelle more della pronuncia di merito, siano da ritenersi sussistenti allo stato*

P.T.M.

Il Tribunale accoglie la istanza cautelare e autorizza il tesseramento provvisorio dell'atleta per altro ente affiliato FIN con effetto immediato.

Fissa la udienza di discussione il giorno 11 febbraio ore 10.30 assegnando alle parti i termini di cui all'art. 71 R.G.S.”

Alla successiva udienza dell'11 febbraio 2026 comparivano l'avv. Fabrizio Guarnieri per il ricorrente; - l'atleta Alessandro Serrentino personalmente e l'Avv. Roberto Immediata per la società resistente.

Il ricorrente chiedeva preliminarmente al Tribunale di pronunciarsi essendo la causa istruita, se non ritenuti necessari i mezzi istruttori richiesti.

L'avv. Immediata comunicava la rinuncia alla difesa della società resistente, anche alla luce dei buoni rapporti con l'atleta.

L'avv. Guarnieri accettava la rinuncia formulata da parte resistente.

§§

Il Tribunale, preso atto della rinuncia della società all'udienza dell'11 febbraio ultimo scorso e della mancata contestazione, nel merito, del contenuto del ricorso dell'atleta, in ordine alla mancata assistenza allo stesso prestata e alla mancanza di idonei spazi acqua – elementi questi che rafforzano e confermano l'adozione, in via cautelare e d'urgenza, del provvedimento di svicolo assunto in data 16 gennaio, ritiene


di dover confermare il provvedimento cautelare già emesso e di accogliere il ricorso dell'atleta Alessandro Serrentino.


Pertanto, conferma il provvedimento cautelare e dispone lo svincolo definitivo dell'atleta Alessandro Serrentino, concedendo allo stesso nulla osta per il tesseramento per altro ente affiliato FIN, ove non già avvenuto in forza del precedente provvedimento assunto; ove invece detto tesseramento fosse già avvenuto ne dispone la conferma e ne dichiara la regolarità.

Dispone la restituzione della tassa di ricorso.

Si comunichi.

02.03.2026

Il Presidente 
Avv. Ida Sigismondi

Avv. Valerio Colantonio 

Avv. Irene Coppola 